

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2006

che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia

[notificata con il numero C(2006) 1260]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/268/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali dalle zone.
- (2) La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili al movimento da o attraverso tali zone⁽²⁾, stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.
- (3) L'Italia ha informato la Commissione che non ha rilevato alcun virus nelle province di Livorno e Pisa dall'aprile 2005.
- (4) Di conseguenza tali province dovrebbero essere considerate esenti da febbre catarrale degli ovini e, sulla base della richiesta debitamente giustificata presentata dall'Ita-

lia, cancellate dalle province italiane elencate tra le zone soggette a restrizione.

- (5) La decisione 2005/393/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE, nella parte relativa alla zona B, voce Toscana, «Pisa» e «Livorno» sono cancellate.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/828/CE (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 37).